

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

di gara per la concessione del servizio di gestione della struttura denominata "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune nonché del servizio d'informazione ed accoglienza turistica presso le medesime strutture. C.I.G. 7206828E97.

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
 - a. servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune;
 - b. servizio di accoglienza ed informazione turistica dedicato ai soli pellegrini dell'itinerario denominato: "Via Francigena", da svolgersi presso la struttura summenzionata;
2. L'immobile è di proprietà dell'Amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana (MS).
3. L'immobile e le relative pertinenze sono siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune.

Art. 2 – Prezzi praticati / Revisione.

1. Il Concessionario applica, per tutta la durata contrattuale ivi compresa l'eventuale proroga, il tariffario approvato dal Servizio Attività Produttive.
2. L'Aggiudicatario, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2 del disciplinare di gara e comunque prima della stipulazione del contratto di concessione, predispone uno schema di tariffario, che rispetti almeno le seguenti prescrizioni:
 - a) prezzo per persona adulta/notte: al max. 20 (venti);
 - b) prezzo per persona <14 (quattordici) anni d'età o disabile/notte: al max. 10 (dieci);
3. Il tariffario è revisionabile solamente a partire dal primo giorno del 13esimo (tredicesimo) mese successivo la data di stipulazione del contratto di concessione. Il Concessionario può richiedere la variazione, in aumento o diminuzione, delle singole voci di prezzo ovvero dell'intero tariffario, in misura massima del 100% (cento per cento) di quanto sia aumento il costo della vita rilevato dall'I.S.T.A.T. e di quanto sia la variazione, in percentuale, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724/1994 e s.m.i.
4. Il Concessionario espone all'interno delle strutture in gestione le copie del tariffario così come approvato dal Servizio Attività Produttive del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), riportando altresì gli estremi dell'atto di approvazione dello stesso.
5. I prezzi di cui al presente articolo s'intendono espressi in Euro, attualmente valuta avente corso legale forzoso nel territorio della Repubblica Italiana, e comprensivi dell'I.V.A. ed ogni altro onere economico.

Art. 3 – Canone concessorio.

1. Il Concessionario corrisponde al Concedente il canone concessorio per un importo pari a quello offerto in sede di gara.

2. Il canone concessorio è liquidato in favore del Concessionario in 8 (otto) rate, a cadenza trimestrale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

3. Il canone concessorio non soggetto a revisione.

4. Al Concessionario spettano, per intero, tutti gli introiti derivanti dalla gestione della struttura e relative pertinenze nonché quelli eventuali derivanti da servizi, ex art. 5, comma 4 del presente capitolato.

Art. 4 – Struttura e pertinenze.

1. La struttura denominata: “Convento San Giovanni di Dio” e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune sono affidate in concessione a mezzo della presente procedura di gara.

2. Le strutture sopra menzionate sono ubicate in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune, ed identificate al catasto N.C.E.U.: foglio 13 (tredici), mappali n. 132 / 133 / 366 ed al N.C.T.: foglio 13 (tredici), mappale 139. Le planimetrie delle strutture sono le seguenti:

- a) Planimetria del corpo centrale - Allegato D;
- b) Planimetria della pertinenza - Allegato E;

3. La struttura denominata: “Convento San Giovanni di Dio”, la cui planimetria all’Allegato D, ha la seguente consistenza: 2 (due) piani, tutti fuori terra e di cui solo il primo piano ad uso esclusivo del Concessionario;

- a. al primo piano, fuori terra, sono presenti: 6 (sei) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; 1 (una) camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 15 (quindici) posti letto. Inoltre, sono presenti: un refettorio con punto di cottura; servizi igienici comuni con 3 (tre) docce, due wc; locale tecnico; tutti affacciati lungo un disimpegno comune. La superficie è pari a 298,71 (duecentonovant’otto virgola sette uno) metri quadrati e calcolata considerando: 6 (sei) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; 1 (una) camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 15 (quindici) posti letto.
- b. al piano terra, fuori terra, sono presenti, locali ad uso non ricettivo, ripostigli e dispense. Al Concessionario è assegnato in uso esclusivo e solo per finalità turistico-ricettive un locale tra quelli esistenti. Il chiostro interno è in condominio con altri soggetti privati. La superficie è pari a 57,69 (cinquantasette virgola sei nove) metri quadrati e calcolata considerando: porticato di accesso, locale accoglienza ed informazioni, vano scale e locale tecnico/caldaia.

4. La struttura pertinenziale denominata: “Porcilaia”, la cui planimetria all’Allegato E, ha la seguente consistenza:

- a. un piano solo, fuori terra, in cui sono presenti: 2 (due) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; una camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 7 (sette) posti letto. Inoltre sono presenti: servizi igienici comuni dotati di: wc, doccia e bidè. L’accesso alla struttura è consentito da apposito passaggio pedonale dal chiostro interno; mentre per quello carrabile è possibile solo previo accordo con terzi.
- b. il terreno circostante pertinenziale è in uso esclusivo e delimitato: in parte da recinzioni in filo e rete metallici e plastificati, in parte da cinta muraria. L’accesso carrabile al terreno è possibile solo previo accordo con terzi; mentre quello pedonale è garantito dal chiostro interno.

5. La superficie complessiva coperta è pari 356,4 (trecentocinquanta sei virgola quattro) metri quadrati; l'attuale assetto è il risultato di un intervento di adeguamento e ristrutturazione funzionale.

6. La struttura e pertinenze vengono concessi nello stato di fatto e di diritto a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto, così come da apposito sopralluogo e relativo verbale di consegna dei beni mobili ed immobili ed inventario, arredate con: mobilio, suppellettili, attrezzature e quanto altro presente. Le parti contrattuali hanno facoltà di aumentare la consistenza di tale dotazione, a proprie spese e cure e senza nulla pretendere alla scadenza dello stesso contratto. Alla scadenza del contratto di concessione ovvero al termine dell'eventuale proroga, le parti procedono ad ulteriore sopralluogo e redazione del relativo verbale di riconsegna dei beni mobili ed immobili, al fine di riscontrare eventuali difformità con quello iniziale.

Art. 5 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concessionario.

1. Il Concessionario realizza quanto previsto dal proprio Piano di Gestione Biennale, presentato in sede di offerta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

2. Il Concessionario, a proprie spese e cure, assicura un servizio accessorio d'informazione ed accoglienza turistica, garantendo l'erogazione per almeno 12 (dodici) ore settimanali distribuite su 3 (tre) giorni settimanali, per tutta la durata della concessione comprensiva dell'eventuale proroga, in parti uguali per mattina e pomeriggio. Il personale adibito a tale servizio deve:

- a. essere adeguatamente formato circa la storia, ambiente, tradizioni, strutture turistiche, ricettive, di ristorazione, eventi e servizi generali riguardanti almeno la Lunigiana Storica (Province di Massa Carrara e parte orientale della Provincia della Spezia) ed i territori dei Parchi nazionali e regionali ricadenti o confinanti;
- b. aver un ottimo contegno;
- c. essere di bella presenza;
- d. possedere le necessarie conoscenze del territorio;
- e. essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- f. conoscenza di lingua straniera (preferibilmente inglese) a livello B2, certificato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- g. partecipare ad eventuali corsi e/o lezioni di formazione/aggiornamento gratuiti promossi dal Concedente od altri Enti, anche privati, afferenti la ricettività turistica o eventi promozionali del territorio.

3. Il Concessionario ha l'onere di predisporre e formare il proprio personale impiegato nel servizio d'informazione ed accoglienza per le medesime strutture, con particolare attenzione sull'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena".

4. Il Concessionario ha facoltà di richiedere al Concedente l'autorizzazione ad attivare eventuali ed ulteriori servizi, anche a pagamento, afferenti a quelli in concessione.

5. Il Concessionario, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del 13esimo (tredicesimo) mese successivo la data di stipulazione del contratto di concessione, produce il c.d. "Rendiconto Annuale" della propria gestione sui 12 (dodici) mesi trascorsi al Servizio Attività Produttive.

6. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. o raccomanda a mano, al Concedente qualsivoglia problema o evenienza, che impediscano o pregiudico il miglior svolgimento dei servizi di cui sopra.

Art. 6 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concedente.

1. Il Concedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto a garantire la piena funzionalità e sicurezza degli edifici, strutture e servizi, per tramite del Settore III° – Assetto del Territorio, Ambiente, S.U.A.P. e Sport.

Art. 7 – Servizio di gestione della struttura denominata: “Convento San Giovanni di Dio” e relative pertinenze. Obblighi del Concessionario.

1. Il Concessionario realizza quanto previsto dal proprio Piano di Gestione Biennale, presentato in sede di offerta, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

2. Il Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto di concessione, provvede a proprie spese e cure e per tutta la durata della concessione compresa l'eventuale proroga:

- a) ad allacciare o volturare nonché mantenere ciascuna delle seguenti tipologie d'utenze: idriche, elettriche, telefoniche e termiche;
- b) all'iscrizione della propria posizione al ruolo della tassa comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) ad osservare le disposizioni in materia di turnazione e raccolta dei R.S.U. per le utenze non commerciali ed il regolamento sulla raccolta rifiuti del Gestore del Servizio;
- d) alle spese di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione vetri in caso di rottura, sostituzione serrature di accesso, tinteggiatura iniziale e finale, degli interni del corpo centrale e pertinenziale delle strutture in concessione, sostituzione lampade esterne ed interne.
- e) alla cura e mantenimento delle pertinenze verdi: sfalcio dell'erba, almeno 5 (cinque) tagli da eseguirsi tra i mesi di maggio e settembre; potatura di siepi ed alberature, almeno 1 (una) volta all'anno da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo nonché raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- f) spese di pulizia, anche straordinaria. La pulizia ordinaria è composta da: pulizia giornaliera a carattere continuativo; pulizie a fondo periodiche da effettuarsi a cadenza settimanale, mensile o trimestrale, in occasione delle chiusure del servizio. La pulizia straordinaria è garantita in occasione dello svolgimento di manifestazioni d'interesse pubblico, raccolta acqua per allagamenti o rotture di tubi, lavori di muratura o imbiancatura;
- g) ad attivare e fornire del servizio Wi-Fi aperto e gratuito per gli ospiti della struttura, comprensivo dell'installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware e del software;

3. L'orario di apertura minimo della struttura e relative pertinenze è il seguente: dalle ore 19.00 (diciannove) alle ore 08.00 (otto) del giorno successivo, tutti i giorni, festivi inclusi, tutto l'anno. In caso di sciopero del personale, il Concessionario svolge un servizio d'emergenza dovendone garantire l'apertura della struttura per il tempo strettamente necessario al pernottamento ossia quello di cui al precedente periodo.

4. Il Concessionario scrupolosamente osserva e fa osservare a terzi, ospiti delle strutture in concessione, la normativa vigente in tema di ricezione ed ospitalità dell'utenza, sia diurna che notturna, nonché al disbrigo di ogni altro adempimento di legge.

5. Il Concessionario applica il tariffario previsto dall'art. 2 del presente capitolato.

6. Il servizio di pernottamento è erogato dal Concessionario esclusivamente e tassativamente in favore degli ospiti c.d. "pellegrini" percorrenti l'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena", attraversante il territorio comunale;

7. Il Concessionario, all'interno delle strutture in concessione, non può svolgere servizio di ristorazione o somministrazione pasti, fermo restando la possibilità d'uso da parte degli ospiti del refettorio con punto cottura interno alle medesime strutture.

8. Il Concessionario tiene un registro: cartaceo od informatizzato, aggiornato quotidianamente, indicante il numero di prestazioni e loro tipologia erogate all'utenza sia a fini statistici che d'esperienza ed acquisizione dati necessari al miglioramento gestionale delle strutture e servizi stessi. Altresì, il Concedente può richiedere al Concessionario di effettuare, a proprie spese e cure, campagne di rilevamento del gradimento, tramite apposito questionario – la cui predisposizione e messa in stampa è a carico del Concedente – circa i livelli di gradimento dei servizi erogati. Quanto risultante dal combinato dei due rilevamenti (statistica e gradimento) diviene parte integrante e sostanziale, del c.d. "Rendiconto Annuale" così come stabilito dall'art. 5, comma 5 del presente capitolato.

9. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. o raccomanda a mano, al Concedente qualsivoglia problema o evenienza, che impediscano o pregiudichino il miglior svolgimento dei servizi di cui sopra.

10. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto: ad intrattenere rapporti con eventuali Enti / Associazioni preposte allo sviluppo, controllo, vigilanza o promozione dell'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena"; garantire il corretto funzionamento del servizio d'informazione ed accoglienza, compreso l'operato e la qualità del personale e servizi erogati, fornire la consulenza necessaria, quando occorrente, tramite suoi uffici e personale, al Settore III° – Assetto del Territorio, Ambiente, S.U.A.P. e Sport.

Art. 8 – Servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze. Obblighi del Concedente.

1. Il Concedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto a garantire la piena funzionalità e sicurezza degli edifici, strutture e servizi, per tramite del Settore IV° - Opere pubbliche, Protezione Civile e Sociale.

2. Il Concedente si fa carico degli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria, per opere strutturali, per la manutenzione straordinaria.

Art. 9 – Migliorie e variazioni delle strutture ad opera del Concessionario.

1. Il Concessionario, salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 6 del presente capitolato, non può effettuare migliorie e variazioni: strutturali, architettoniche o estetiche senza preventiva autorizzazione del Concedente. In difetto, il Concedente ha facoltà di incamerare/trattenere quanto effettuato, se ritenuto idoneo o di pregio per la struttura, senza che il Concessionario possa pretendere qualsivoglia indennizzo o risarcimento; oppure, imporne la rimessa in pristino, con oneri e spese a carico esclusivo del Concessionario.

Art. 10 – Verifica del personale e delle strutture e relative pertinenze.

1. Il Concedente può, per gravi e comprovati motivi, chiedere ed ottenere dal Concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora non rispetti i requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato ovvero per ragioni di pubblica sicurezza, decoro, buon costume ed igiene pubblica.
2. Il Concedente, a mezzo di proprio personale incaricato, accede alle strutture per eseguire controlli circa lo stato dei luoghi ovvero il rilevamento diretto od indiretto delle presenze.
3. Il Concedente, a mezzo del proprio personale incaricato ovvero di terzi – ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato – ha facoltà di verificare la preparazione culturale e/o professionale del personale impiegato nei servizi oggetto di concessione da parte del Concessionario.

Art. 11 – Clausola di riserva della struttura e relative pertinenze.

1. L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo esclusivo della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune, per 15 (quindici) giorni interi anche non consecutivi ogni 12 (dodici) mesi.
2. L'Amministrazione comunale esercita il diritto di riservarsi la struttura di cui sopra, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. o raccomanda a mano, al Concessionario con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti.
3. L'Amministrazione comunale, al termine della manifestazione summenzionata, riconsegna la struttura e le relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui le ha ricevute.

Art. 12 – Penali.

1. Il Concedente irroga al Concessionario le penali come da tabella sottostante:

PENALI			
Gruppo	Descrizione	Minimo	Massimo
1	mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del Capitolato speciale d'appalto.	25 % (venticinque per cento) del canone mensile per ogni utenza, entro i primi due mesi di concessione.	75 % (settantacinque per cento) del canone mensile per ogni utenza, dal terzo mese e fino alla scadenza della concessione.
	mancata produzione del c.d. "Rendiconto Annuale", ex art. 5, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto.	50 % (cinquanta per cento) del canone mensile per ogni mese anche non completo, entro i primi due mesi successivi la scadenza prevista.	100 % (cento per cento) del canone mensile per ogni mese anche non completo, dal terzo mese successivo la scadenza prevista e fino alla scadenza della concessione.
	mancata esecuzione del servizio di gestione, ex art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.	25 % (venticinque per cento) del canone mensile per ogni giorno e per i primi 5 (cinque) giorni di	75 % (settantacinque per cento) del canone mensile per ogni giorno a partire dal sesto giorno di disservizio, anche non consecutivi.

		disservizio, anche non consecutivi.	
	mancata esecuzione del servizio d'informazione ed accoglienza turistica, ex art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.	25 % (venticinque per cento) del canone mensile per ogni giorno e per i primi 5 (cinque) giorni di disservizio, anche non consecutivi.	75 % (settantacinque per cento) del canone mensile per ogni giorno a partire dal sesto giorno di disservizio, anche non consecutivi.
2	mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere d), e) f) e g) del Capitolato speciale d'appalto.	15 % (quindici per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	45 % (quarantacinque per cento) del canone mensile per infrazione.
	inosservanza di quanto disposto in materia di tariffe, ex art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.	15 % (quindici per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	45 % (quarantacinque per cento) del canone mensile per infrazione.
	inosservanza di quanto disposto in materia di orario minimo di erogazione del servizio, ex artt. 3, comma 2 e 7, comma 3 del Capitolato speciale d'appalto.	15 % (quindici per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	45 % (quarantacinque per cento) del canone mensile per infrazione.
	mancata sostituzione di personale non gradito.	15 % (quindici per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	45 % (quarantacinque per cento) del canone mensile per infrazione.
	inosservanza delle norme igienico-sanitarie.	15 % (quindici per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	45 % (quarantacinque per cento) del canone mensile per ogni infrazione.
3	inosservanza di ogni altra disposizione contrattuale non espressamente tipizzata.	5 % (cinque per cento) del canone mensile per ogni infrazione.	30 % (trenta per cento) del canone mensile per ogni infrazione.

2. In caso di recidiva, le penali sono aumentate della metà. La recidiva si verifica quando sono compiuti due infrazioni dello stesso gruppo nel trimestre di riferimento, così come stabilito dall'art. 3 del presente capitolato.

3. Le penali sono da corrispondersi contestualmente alla liquidazione del canone concessorio del trimestre immediatamente successivo a quello in cui sono stati accertati gli inadempimenti originanti.

4. Gli importi delle penali s'intendono espressi in Euro, attualmente valuta avente corso legale forzoso nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 13 – Costituzione in mora del Concessionario.

1. Ai sensi dell'art. 1219 del c.c., l'inadempimento contrattuale da parte del Concessionario comporta costituzione in mora per lo stesso, senza alcun onere d'intimazione o comunicazione scritta da parte del Concedente.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa.

1. Il contratto di concessione è risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora si verificano le condizioni:

- a) irrogazione di sanzioni interdittive e misure cautelari che prevedano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) disdetta o mancato rinnovo della polizza assicurativa, per la durata della concessione ed eventuale proroga, di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara, di cui all'Allegato B;
- c) inosservanza della normativa in materia di sub-concessione, ex artt. 174 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, ex legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) alienazione delle strutture in concessione da parte del proprietario;
- g) cumulo di penali, di cui all'art. 12 del presente Capitolato, per un valore superiore ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);
- h) mancato o ritardato pagamento di almeno 2 (due) rate anche non consecutive del canone concessorio, di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
- i) mancato ripristino della consistenza della garanzia definitiva di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara, di cui all'Allegato B;
- j) fallimento del Concessionario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, che possano pregiudicarne la regolare esecuzione dei servizi in concessione e conseguente incameramento della cauzione;
- k) morte/inabilitazione/interdizione del titolare qualora il Concessionario sia una ditta individuale, è facoltà del Concedente proseguire il contratto coi suoi aventi causa ovvero recedere, senza alcuna penalità, dallo stesso;

2. La risoluzione del contratto opera di diritto, senza bisogno di ulteriori formalità da parte del Concedente ed impregiudicato il suo diritto al conseguimento del maggior danno.

3. In caso di fallimento del Concessionario, il Concedente si riserva la facoltà d'interpellare progressivamente gli operatori economici che si trovino in posizione immediatamente seguente nella graduatoria di merito, al fine di stipulare nuovo contratto di concessione di durata pari a quella residua, agli stessi patti e condizioni, del contratto originario.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., la presente concessione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario effettua il pagamento periodico del canone concessorio, alle scadenze contrattualmente stabilite, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Concedente presso la Tesoreria Comunale, attualmente Banca dei Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Villafranca in Lunigiana (MS). Il costo dell'operazione bancaria è a carico del Concessionario.

2. Nella causale del bonifico il Concessionario indica:

- a) gli estremi della concessione;
- b) il trimestre di riferimento;
- c) eventuali penali;
- d) il C.I.G.;

Art. 16 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si rimanda alla disciplina nazionale vigente ed applicabile in materia.